Tribunale Ordinario di Vicenza

Prima Sezione

N. 4126 /2024 V.G.

Il Giudice

Sciogliendo la riserva che precede,

- rilevato che tra i poteri dei creditori del de cuius vi è quello di chiedere il rendiconto all'erede beneficiato della propria gestione dell'eredità,
- che la qualità di erede si acquisisce dal momento della morte del de cuius, e quindi solo da tale data può sorgere l'obbligo di rendiconto in oggetto;
- che la gestione del patrimonio precedente la morte del de cuius esula dall'oggetto del presente giudizio.

Concede ai resistenti S , S , S , termine di 4 mesi dalla data odierna per depositare una relazione che renda il conto della propria gestione a decorrere dalla data dell'apertura della successione de quo, ai sensi dell'art. 496 c.p.c., rispondendo in particolare a quanto dedotto dall'istante nel proprio ricorso.

Si comunichi.

Vicenza, li 05/05/2025.

Il G.O.P.
(Dott. Francesco Orlandi)